

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4999 del 30/09/2022
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USI IRRIGAZIONE AGRICOLA, LAVAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO (PROMISCOU-AGRICOLO) COMUNE: MINERBIO (BO) TITOLARE: FUNGHI VALENTINA SOCIETA' AGRICOLA S.S. CODICE PRATICA N. BO00A0516/15RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5203 del 28/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTI DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USI IRRIGAZIONE AGRICOLA, LAVAGGIO E TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO (PROMISCUO-AGRICOLO)

COMUNE: MINERBIO (BO)

TITOLARE: FUNGHI VALENTINA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

CODICE PRATICA N. BO00A0516/15RN02

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del

01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamate le istanze presentate dalla ditta Funghi Valentina Soc. Agr. S.S., C.F./P.IVA: 02806471203:

- **di rinnovo** Prot. n. 885749 del 22/12/2015 (procedimento B000A0516/15RN02) della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee (rilasciata con Determine n. 9219 del 30/08/2010 e successiva variante n. 3229 del 25/03/2011), **ad uso irrigazione agricola, per un volume complessivo di 8202 mc/a, da due pozzi**, con una portata massima di 4 l/s dal **Pozzo P1** (profondo 62 m dal p.c. e con un diametro di 180 mm) e di 2 l/s dal **Pozzo P2** (profondo 7 m dal p.c. e con un diametro di 1.000 mm), ubicati sui terreni di proprietà individuati nel nuovo catasto terreni (di seguito NCT) del Comune di Minerbio, al Foglio 10, mappali 185 e 182; con scadenza al 31/12/2015 ;

- **di nuova concessione**, Prot. n. PG/2020/118799 del 17/08/2020 e successiva integrazione Prot. n. PG/2020/180980 del 14/12/2020, **per un volume di prelievo di 53.000 mc/a** ad uso: irrigazione agricola (coltivazione funghi); lavaggio locali, attrezzature, piazzali e automezzi a servizio del processo produttivo:

- **con autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo (di seguito P3) fino alla profondità di 125 m**, da realizzare sul terreno di proprietà distinto al NCT del comune di Minerbio al Foglio 10, mappale 182 e da completare con tubazione di 250 mm di diametro e con elettropompa sommersa di 7,5 Kw con portata massima di prelievo di 7 l/s;
- **ad integrazione** dei prelievi dal pozzo P1, sul quale ricade la quasi totalità del prelievo effettuato, in relazione ai forti aumenti di fabbisogno registrati dalla ditta nel corso del 2018 e 2019 **con prelievi pari rispettivamente a complessivi 16.175 mc/a e 36.358 mc/a;**

considerato che con lettera Prot. n. PG/2020/185850 del 22/12/2020 è stato comunicato alla ditta richiedente che tutte le istanze presentate sono ricondotte ad un unico procedimento di rinnovo con varianti di: aumento di prelievo, **cambio di destinazione d'uso** (da irrigazione agricola a promiscuo-agricolo ai sensi della DGR 1994/2006) e perforazione nuovo pozzo (**procedimento B000A0516/15RN02**);

preso atto, inoltre, dalla documentazione presentata che: - per l'irrigazione delle aree verdi aziendali verranno utilizzate esclusivamente le acque reflue derivanti dai lavaggi a servizio del processo produttivo dei funghi, previa depurazione in depuratore biologico di prevista realizzazione; - per le acque utilizzate per i lavaggi non viene dichiarato/richiesto il requisito di conformità all'uso consumo umano; - le celle frigorifere non sono alimentate con acqua di pozzo; - il pozzo 1, diversamente da quanto indicato negli atti di concessione, è profondo 125 m ed è costituito da un tubaggio in PVC PN12.5, atossico, di 225 mm di diametro, con due tratti filtranti da 101 a 111,40 e da 116,4 a 120,20 m da p.c.; completato con elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza **con portata massima di esercizio di 5,5 l/s**, posizionata alla profondità di 62 m;

preso atto che con lettera Prot. n. PG/2021/20804 del 09/02/2021 la ditta richiedente ha comunicato che il **volume complessivo di prelievo per l'anno 2020 è stato pari a 36.055 mc**;

richiamato che con **Determina n.691 del 12/02/2021**, nelle more del procedimento di rinnovo con varianti della concessione di acque pubbliche sotterranee B000A0516/15RN02, **sono state assentite alla ditta richiedente:**

1) **l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo (Pozzo P3) fino alla profondità di 125 m**, sul terreno identificato al NCT del comune di Minerbio al Foglio 10, mappale 182;

2) la variante di **aumento di prelievo** fino a 36.358 mc/a pari a quello massimo sostenuto nel 2020, in attesa della realizzazione del nuovo pozzo P3 e della conseguente possibilità di incrementare il volume di prelievo fino a quello massimo richiesto;

3) la variante di **cambio di destinazione d'uso** della concessione da *irrigazione agricola* a *promiscuo-agricolo*, con decorrenza 01/01/2021,

alle seguenti condizioni:

- fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla concessione in corso di rinnovo;

- **di rilascio del provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche con variante in aumento di prelievo fino a 53.000 mc/a**, a conclusione del procedimento **BO00A0516/15RN02**, di cui al Titolo II del R.R. 41/2001, ovvero a seguito dell'avvenuta perforazione del pozzo P3,

stabilendo che **gli indennizzi dovuti** per i maggiori volumi di prelievo effettuati nel corso del periodo 2018-2020, dovranno essere versati dal concessionario prima del rilascio del rinnovo di concessione con varianti (procedimento BO00A0516/15RN02) con le modalità stabilite dall'amministrazione scrivente;

preso atto che in data 05/03/2021 alla ditta richiedente è stato notificato il Verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 17 del 05/03/2021 per aver prelevato nel corso degli anni 2018-2020 un volume di acque pubbliche sotterranee superiore a quanto concesso;

viste le note assunte agli atti al Prot. n. PG/2022/131819 del 09/08/2022 e n. PG/2022/133268 del 10/08/2022, con le quali è stata presentata **la relazione tecnica** di fine lavori e la **dichiarazione dell'osservanza delle prescrizioni d'autorizzazione** da parte del professionista incaricato della direzione dei lavori e della ditta esecutrice, dalla quale si evince che **il nuovo pozzo P3** è stato:

- **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Minerbio (BO) al Foglio 10 mappale 182, nel punto di

coordinate UTM RER X:701057 Y:945116, **fino ad una profondità di 122 m** da p.c., quota circa 10 m slm, con un diametro di perforo di 300 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in tubi PVC di diametro est. di 250 mm, cieca fino alla profondità di 103,5 m; in tubi acciaio inox di diametro est. di 219 mm **con due tratti filtranti**, tipo Johnson, microfessurati (slot 0,7 mm): da 103,5 a 109,5 m e da 114,0 a 120,0 m di prof., in corrispondenza di due strati di sabbie, contenenti una falda acquifera con soggiacenza del livello piezometrico statico di 6,0 m; isolate nell'intercapedine perforo/colonna da un setto di compactonite da 80 a 100 m di profondità; - **completato** con una elettropompa sommersa GRUNDFOSS INOX SP 30/11, posizionata alla profondità di 48 m da p.c.; di 9,2 KW di Potenza, **regolata alla portata massima di esercizio di 5,0 l/sec**; con tubo di mandata di 76,0 mm di diametro; - **protetto** da flangiatura stagna e avampozzo costituito da pozzetto in cls, interrato, profondo circa 1 m da p.c., chiuso con tombino in lamiera zincata;

dato atto:

- **della compatibilità della derivazione richiesta mediante i tre pozzi** con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse; *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore codice 0610ER DQ2 PACS*;

- **della congruità** dei quantitativi di acqua richiesti in concessione con i fabbisogni idrici descritti dal concessionario, come desunti dai dati di volume di prelievo annuali 2018-2020 e da quelli in previsione per aumento di produzione da agricoltura biologica e per nuove esigenze di sanificazione anti covid-19,

verificate in sede di istruttoria della Determina n.691 del 12/02/2021;

ritenuto pertanto che nulla osta al rilascio del rinnovo di concessione con la variante in aumento di prelievo fino a 53.000 mc/a, mediante i pozzi esistenti P1 e P2 e il nuovo pozzo P3, con una portata massima di 5,5 l/s dal pozzo P1, di 2,0 l/s dal pozzo P2 e di 5,0 l/s dal pozzo P3, per complessivi 12,5 l/s, con le seguenti prescrizioni:

- di applicazione e messa in esercizio lungo la tubazione di mandata della pompa di prelievo di tutti i pozzi di idonei dispositivi di misura dei volumi di prelievo, con obbligo di trasmissione all'amministrazione dei dati di volume di prelievo misurati ogni anno da ogni pozzo e quelli complessivi, **entro il 31 marzo** successivo a quello di

misura, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- di effettuare il monitoraggio del livello piezometrico della falda dal pozzo P3, tramite misura manuale, da ripetersi almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto di coltivazione funghi e delle relative attività di lavaggio e trasformazione, sono assimilabili a quello di *promiscuo-agricolo* ai sensi della DGR 1994/2006, citata in premessa;

verificato che per la concessione in corso di rinnovo e relativa variante (Determina n.691 del 12/02/2021) sono stati regolarmente versati i canoni annuali pregressi fino al 2021, in particolare fino al 2020, ad uso irrigazione agricola e fino al 2021 ad uso promiscuo-agricolo;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per un importo di € 87,00 per la domanda di rinnovo e di € 230,00 per la variante in aumento di prelievo e l'autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo;

- del canone di concessione 2022 fissato in **€ 196,71**;

- degli indennizzi dovuti per i maggiori volumi di prelievo effettuati senza titolo nel corso del periodo 2018-2020, per un importo complessivo di **€ 463,54**;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale pari ad **€ 198,35** in aggiunta agli importi già versati di € 51,65 a garanzia della concessione pratica B000A0516/07RN01;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/158338 del 28/09/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come da documentazione agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta Funghi Valentina Soc. Agr. S.S., C.F./P.IVA: 02806471203, **il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** assentita con Determine n. 9219 del 30/08/2010 e successive varianti n. 3229 del 25/03/2011 e n.691 del 12/02/2021, **alle seguenti condizioni:**

a) da due pozzi esistenti denominati P1 e P2 e dal nuovo pozzo P3 autorizzato con **Determina n.691 del 12/02/2021**, ubicati, rispettivamente, sui terreni identificati al NCT del Comune di Minerbio al Foglio 10, mappale 185 (P1) e mappale 182 (P2 e P3);

b) con una portata massima di 5,5 l/s dal pozzo P1, di 2,0 l/s dal pozzo P2 e di 5,0 l/s dal pozzo P3, **per complessivi 12,5 l/s e per un volume complessivo massimo di 53.000 mc/a, ad uso irrigazione agricola, lavaggio e trasformazione del prodotto, assimilati all'uso promiscuo-agricolo;**

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata

a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) **di stabilire** che il **canone annuale 2022** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 196,71**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione** o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. è fissata in **€ 250,00**; importo già **versato** in sede di Determina n.691 del 12/02/2021 di variante di concessione per € 198,35 e in sede di rilascio di concessione pratica B000A516/07RN01 per € 51,65;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il concessionario ha versato gli indennizzi **dovuti** per i maggiori volumi di prelievo effettuati senza titolo nel corso del periodo 2018-2020, ad uso irrigazione agricola, pari a € 45,04 per il 2018; € 229,30 per il 2019 ed € 189,20 per il 2020, così come quantificati ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009, **per un importo complessivo di € 463,54**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta Funghi Valentina Soc. Agr. S.S., C.F./P.IVA: 02806471203

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore - codice 0610ER DQ2 PACS*, mediante due pozzi esistenti denominati P1 e P2 e un nuovo pozzo P3 autorizzato con Determina n.691 del 12/02/2021, ubicati, rispettivamente, sui terreni identificati al NCT del Comune di Minerbio al Foglio 10, mappale 185 (P1) e mappale 182 (P2 e P3); nei punti di coordinate UTM RER X: 701087, Y:945111; X:700983 Y:945064 e X:701057 Y:945116, così come indicati nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo P1 è profondo 125 m da p. c. ed è costituito da un tubaggio in PVC PN12.5, atossico, di 225 mm di diametro, con due tratti filtranti da 101 a 111,40 e da 116,4 a 120,20 m da p.c.; completato con elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza **con portata massima di esercizio di 5,5 l/s**, posizionata alla profondità di 62 m.

Il Pozzo P2 è profondo 7 m da p.c. e ha un diametro di 1.000 mm.

Il pozzo P3 è stato: - **perforato fino ad una profondità di 122 m** da p.c., quota circa 10 m slm, con un diametro di perforo di 300 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in tubi PVC di diametro est. di 250 mm, cieca fino alla profondità di 103,5 m; in tubi acciaio inox di diametro est. di 219 mm con due tratti filtranti, tipo Johnson, microfessurati (slot 0,7 mm): da 103,5 a 109,5 m e da 114,0 a 120,0 m di prof., in corrispondenza di due strati di sabbie, contenenti una falda acquifera con soggiacenza del livello piezometrico statico di 6,0 m; isolate nell'intercapedine perforo/colonna da un setto di compactonite posato da 80 a 100 m di profondità; - **completato** con una elettropompa sommersa GRUNDFOSS INOX SP 30/11, posizionata alla profondità di 48 m da p.c.; di 9,2 KW di Potenza, **regolata alla portata massima di esercizio di 5,0 l/sec**; con tubo di mandata di 76,0 mm di diametro; - **protetto** da flangiatura stagna e avampozzo costituito da pozzetto in cls, interrato, profondo circa 1 m da p.c., chiuso con tombino in lamiera zincata;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 5,5 l/s dal pozzo P1, di 2,0 l/s dal pozzo P2 e di 5,0 l/s dal pozzo P3, per complessivi 12,5 l/s e per un volume complessivo massimo di 53.000 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per la coltivazione funghi e delle relative attività di lavaggio e trasformazione, i cui usi sono assimilabili a quello di *promiscuo-agricolo* ai sensi della DGR 1994/2006, citata in premessa;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- applicare e mettere in esercizio lungo la tubazione di mandata della pompa di prelievo di tutti i pozzi di prelievo idonei dispositivi di misura dei volumi di prelievo;

- effettuare il monitoraggio del livello piezometrico della falda dal pozzo P3, tramite misura manuale, da ripetersi almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno,

con obbligo di trasmissione all'amministrazione dei dati di volume di prelievo misurati ogni anno da ogni pozzo e quelli complessivi, e dei dati di piezometria, **entro il 31 marzo** successivo a quello di misura, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2031 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.